



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2679-bis

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015)

Emendamenti del Governo

**11.59, 35.258, 36.27, 37.87, 37.88, 37.89, 38.166,
38.167, 38.168, 38.169, 38.170 e 38.171**

N. 159 – 21 novembre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

EMENDAMENTO 11.59 DEL GOVERNO (ARTICOLO 11)	5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI.....	5
EMENDAMENTO 35.258 GOVERNO (ARTICOLO 35, COMMA 8-BIS)	7
RIDETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA REGIONE SICILIA	7
EMENDAMENTO 36.27 GOVERNO (ARTICOLO 36, COMMA 2-BIS)	7
SOTTOSCRIZIONE DI MUTUI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.....	7
EMENDAMENTO 37.87 GOVERNO (ARTICOLO 37, COMMA 1)	8
CONTRIBUTO DEI COMUNI E DELLE PROVINCE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	8
EMENDAMENTO 37.88 GOVERNO (ARTICOLO 37, COMMA 9-BIS)	8
OBIETTIVI DI BILANCIO DEI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE A SEGUITO DI FUSIONE.....	8
EMENDAMENTO 37.89 GOVERNO (ARTICOLO 37, COMMA 9-BIS)	9
PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER I COMUNI.....	9
EMENDAMENTO 38.166 GOVERNO (ARTICOLO 38, COMMA 3-BIS, E ARTICOLO 37, COMMI 1 E 2)	9
ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	9
EMENDAMENTO 38.167 GOVERNO (ARTICOLO 38, COMMI DA 6 A 10)	12
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	12
EMENDAMENTO 38.168 GOVERNO (ARTICOLO 38, COMMA 14-BIS)	13
COPERTURA DEL DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	13
EMENDAMENTO 38.169 GOVERNO (ARTICOLO 38, COMMA 14-BIS)	14
RINEGOZIAZIONE DI MUTUI GIÀ RINEGOZIATI DEGLI ENTI LOCALI.....	14
EMENDAMENTO 38.170 GOVERNO (ARTICOLO 38, COMMA 14-BIS)	15
AUMENTO LIMITE ALL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	15
EMENDAMENTO 38.171 GOVERNO (ARTICOLO 38, COMMA 14-BIS)	15
OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO CON ONERI PER INTERESSI A CARICO DELLO STATO	15

Emendamento 11.59 del Governo (Articolo 11)

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

La proposta emendativa modifica l'articolo 11 del provvedimento in esame, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro un apposito Fondo con dotazione pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali.

In particolare, l'emendamento in esame incrementa, relativamente agli esercizi 2015 e 2016, la suddetta dotazione di 200 milioni di euro annui.

Al relativo onere si provvede:

- quanto a 67,4 milioni di euro nel 2015, a 50 milioni nel 2016 e a 40 milioni nel 2017 mediante utilizzo dei Fondi di conto capitale iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)* del DL 66/2014, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- quanto a 90 milioni di euro nel 2015 mediante utilizzo del Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)* del DL 66/2014.

Si ricorda che con l'articolo 49 del DL 66/2014 è stato adottato un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e di creazione di appositi fondi nei bilanci delle singole amministrazioni destinati al finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (lett. a).

Si è altresì provveduto:

- per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del Conto del patrimonio generale dello Stato (lett. b);
- per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale (lett. c);
- per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali con il concorso degli stessi enti interessati, all'individuazione di appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati (lett. d).

Viene contestualmente ridotto l'incremento della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 17, comma 21 del provvedimento in

esame, in misura pari a 42,6 milioni di euro nel 2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016.

La **relazione tecnica riferita all'emendamento 11.59 del Governo**, oltre a descrivere le norme, riporta la seguente tabella all'utilizzo dei Fondi di parte corrente iscritti nello stato di previsione dei vari Ministeri:

(milioni di euro)

MINISTERO	
[lettera d)]	
MEF	90
[lettere a) e b)]	
MISE	5
Lavoro	3,1
Giustizia	6
Esteri	4
MIUR	5
Interno	5
Ambiente	2,5
MIT	6,8
Difesa	10
MIBACT	10
Salute	10
Totale	67,4

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la proposta emendativa in esame utilizza con finalità di copertura - oltre alla riduzione dell'incremento della dotazione del FISPE, di cui all'articolo 17, comma 21 del provvedimento in esame - una quota pari a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015 dei Fondi istituiti, ai sensi dell'articolo 49 del DL 66/2014, presso i singoli ministeri finalizzati sia al finanziamento di programmi che all'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio e di residui passivi perenti.

In proposito, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo al fine di escludere che l'utilizzo per le finalità in esame dei Fondi istituiti in attuazione dell'articolo 49 del DL 66/2014 possa interessare risorse appostate per pagamenti dovuti. In tal caso potrebbe infatti determinarsi la necessità di finanziare nuovamente i medesimi Fondi, con possibili effetti onerosi per la finanza pubblica.

Andrebbe altresì escluso che l'utilizzo previsto dalla norma riguardi risorse destinate ad interventi già programmati o per i quali siano già stati assunti i relativi impegni di spesa.

Emendamento 35.258 Governo (Articolo 35, comma 8-bis)

Rideterminazione degli obiettivi della regione Sicilia

Le norme modificano l'articolo 42, comma 5, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133. Tale disposizione ha fissato il contributo dovuto dalla regione Sicilia per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e ha stabilito che tali obiettivi, per gli anni 2014-2017, possano essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. La modifica stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, debba comunicare alla regione Sicilia entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato.

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione che non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Emendamento 36.27 Governo (Articolo 36, comma 2-bis)

Sottoscrizione di mutui da parte delle regioni e delle province autonome

Le norme dispongono l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35. In base a tale articolo, la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che abbiano sottoscritto contratti volti ad ottenere anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti pregressi¹, o di prestare garanzie resti subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale.

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione che non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa ribadisce che la norma è volta a sopprimere l'adempimento che è posto a carico delle regioni, che abbiano ottenuto le anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del DL 35/2013, al fine di ottenere l'autorizzazione a sottoscrivere nuovi

¹ In forza delle disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legge n. 35/2013.

prestiti o mutui. L'adempimento, che dovrebbe applicarsi per 30 anni, ovvero per la durata della quasi totalità delle anticipazioni di liquidità in parola, consiste nella dimostrazione del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno e dell'equilibrio strutturale del bilancio regionale. L'abrogazione in esame è giustificata dal fatto che il disegno di legge di stabilità introduce disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio per le regioni e fornisce, pertanto, una definizione di equilibrio dei bilanci delle amministrazioni territoriali in linea con le disposizioni dell'articolo 4 del DL 35/2013. Pertanto la norma oggetto di soppressione può ritenersi superata. Inoltre, la complessità degli adempimenti richiesti dai citati articoli 2 e 3 del DL 35/2013 rallenta l'attività di investimento delle regioni.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Emendamento 37.87 Governo (Articolo 37, comma 1)

Contributo dei comuni e delle province al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

Le norme integrano l'articolo 31, comma 2, della legge n. 183/2011. Con tale disposizione è stato fissato l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni e delle province soggetti al patto di stabilità interno. L'integrazione stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia possano essere ridefiniti, entro la data del 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di ciascun ente anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi e agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Emendamento 37.88 Governo (Articolo 37, comma 9-bis)

Obiettivi di bilancio dei comuni di nuova istituzione a seguito di fusione

Le norme integrano l'articolo 31, comma 23, della legge n. 183/2011. Tale disposizione attualmente stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo (su cui applicare le regole) le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima.

Le integrazioni in esame prevedono che i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015 siano soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile.

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione che non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la proposta in esame incide sulle modalità del concorso alla manovra di taluni enti locali, fermo restando la misura complessiva di tale concorso, che resta fissata da altre disposizioni. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Emendamento 37.89 Governo (Articolo 37, comma 9-bis)

Patto di stabilità interno per i comuni

Le norme riformulano l'articolo 1, comma 122, della legge n. 220/2010. Il testo vigente prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, a fronte della sanzione irrogata al comune, sia concesso un allentamento dell'obiettivo del patto di pari importo.

Come precisato dalla relazione illustrativa allegata all'emendamento in esame, la proposta conferma nella sostanza le norme modificate, semplificando alcuni passaggi procedurali previsti dal comma 122 nel testo vigente.

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione che non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Emendamento 38.166 Governo (Articolo 38, comma 3-bis, e articolo 37, commi 1 e 2)

Accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Le norme apportano modifiche all'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il decreto disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e l'allegato tratta del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria". Le modifiche sono

apportate al paragrafo 3.3, che regola gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La disciplina vigente prevede che nel primo anno di applicazione del principio si debba stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50 per cento dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Tale quota è elevata al 75 per cento nel secondo esercizio mentre dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

Le modifiche prevedono, con riferimento agli enti locali, che nel 2015 sia stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 118/2011, e al 55 per cento se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016, per tutti gli enti locali, lo stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo (articolo 38, comma 3-*bis*).

L'emendamento in esame, inoltre, modifica l'articolo 37, comma 1, del disegno di legge di stabilità che, a sua volta, riformula l'articolo 31, comma 2, della legge 183/2011. Tale ultima norma ha individuato il contributo che gli enti locali devono fornire per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il contributo è definito determinando numericamente l'obiettivo di saldo finanziario di ciascun comune corrispondente ad una determinata percentuale della spesa corrente media annua calcolata sulla base di un arco temporale triennale. Le modifiche rideterminano in aumento l'obiettivo di saldo finanziario previsto, come indicato nella tabella che segue.

	Obiettivo di saldo finanziario come percentuale della spesa corrente media						
	Testo ddl stabilità 2015 (C. 2679-bis)			Proposta emendativa in esame			
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018
Province	17,00	17,83	17,83	17,20	18,03	18,03	18,03
Comuni con più di 5.000 abitanti	7,71	8,26	8,26	8,60	9,15	9,15	9,15
Comuni fra 1.001 e 5.000 abitanti	7,71	8,26	8,26	8,60	9,15	9,15	9,15

Viene inoltre integrato l'articolo 37, comma 2, del disegno di legge di stabilità. Tale norma prevede che nel saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità. L'integrazione stabilisce che sulla base delle informazioni relative al valore degli

accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali obiettivo riferite all'anno 2015 definite dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 183/2011 possono essere modificate. A decorrere dal 2016, le percentuali obiettivo sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

La relazione tecnica afferma che la prima parte dell'emendamento (accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità) comporta un peggioramento dell'indebitamento netto pari a complessivi 1.889 milioni di euro (1.750 milioni per i comuni e 139 milioni per le province), determinati sulla scorta della maggiore gradualità introdotta per la determinazione dell'accantonamento al Fondo di crediti di dubbia esigibilità. La stima è connessa all'ipotesi che gli enti locali, con riferimento all'adozione delle tre diverse modalità di calcolo previste nell'appendice tecnica allegata al "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011, assumano un atteggiamento medio.

La seconda parte dell'emendamento (percentuali da applicare alla spesa corrente per l'individuazione degli obiettivi del patto) compensa gli effetti finanziari determinati dalla prima parte dell'emendamento. Vengono infatti adeguate al rialzo le percentuali da applicare alla spesa corrente media 2010-2012 per l'individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno fissato per i comuni e le province. Si compensa così la maggiore gradualità introdotta dal comma 1 che determina una riduzione dell'importo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui stanziamento rileva nel saldo valido ai fini del patto di stabilità interno.

Le modifiche in esame, pertanto, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché gli effetti positivi connessi all'innalzamento delle percentuali di individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno sono compensati dagli effetti negativi determinati dalla maggiore gradualità nella costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della valutazione di neutralità finanziaria riportata dalla RT. Non si dispone peraltro dei dati sottostanti tale valutazione in mancanza della stima degli effetti, tanto migliorativi quanto peggiorativi, ascritti ad ogni singola previsione ai fini dei saldi di finanza pubblica. Si rileva, peraltro, che la possibilità di rideterminare le percentuali obiettivo riferite all'anno 2015 definite dall'articolo 31, comma 2 della legge n. 183/2011, sembra prefigurare un meccanismo di salvaguardia da attivare nel

caso in cui la compensatività ipotizzata non dovesse realizzarsi. A tale proposito andrebbe peraltro verificata l'effettiva possibilità di conseguire pienamente gli effetti positivi attesi a seguito della rideterminazione dell'obiettivo di saldo degli enti locali, tenuto conto delle difficoltà insite in una riprogrammazione finanziaria effettuata nel corso dell'esercizio finanziario.

Emendamento 38.167 Governo (Articolo 38, commi da 6 a 10)

Spese di funzionamento degli uffici giudiziari

Le norme riformulano l'articolo 38, commi da 6 a 10, del disegno di legge di stabilità. Tali disposizioni disciplinano il trasferimento, dai comuni al Ministero della giustizia, della gestione degli uffici giudiziari (logistica e fornitura di beni e servizi strumentali).

La proposta in esame sostanzialmente conferma quanto già previsto dalle norme oggetto di riformulazione, integrando il testo del ddl con alcune previsioni concernenti il subentro del Ministero nei rapporti contrattuali attivi e passivi attivati dai comuni.

La relazione illustrativa si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

La relazione tecnica fa presente che la norma in esame prevede che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese connesse al funzionamento degli uffici giudiziari, vengano sostenute direttamente dall'amministrazione della giustizia.

Attualmente le predette spese sono sostenute dai comuni sedi di uffici giudiziari e, attraverso un meccanismo di acconti e saldi, rimesse pro quota dal Ministero della giustizia nella forma di contributo ai comuni, nel limite delle risorse di bilancio iscritte sul capitolo 1551 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Ai fini di una quantificazione delle esigenze finanziarie connesse alla gestione diretta da parte di questa amministrazione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, la relazione evidenzia che è opportuno fare riferimento allo stanziamento degli anni 2010 e 2011, in relazione ai quali sono stati erogati ai comuni contributi corrispondenti a circa il 90% (per un ammontare pari a circa 270 milioni) delle spese rendicontate dagli stessi.

Considerato che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha determinato, per effetto di soppressioni e accorpamenti, una consistente riduzione degli uffici giudiziari distribuiti sul territorio, con contestuale riduzione delle esigenze di spesa, la RT quantifica prudenzialmente in circa 200 milioni di euro all'anno l'importo aggiuntivo da iscrivere in bilancio a decorrere dall'anno 2016, per le finalità anzidette.

Per l'anno 2015, quota parte dello stanziamento del predetto capitolo (parametrato al periodo di tempo per il quale il Ministero sarà titolare di detta spesa) verrà appostato su un nuovo capitolo dello stato di previsione del Ministero della Giustizia destinato al funzionamento degli uffici giudiziari. Per le indifferibili esigenze connesse alla razionalizzazione e al contenimento della spesa si evidenzia la previsione di disciplinare con la metodologia dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario, l'erogazione dei contributi ai comuni per le spese di funzionamento sostenute fino al 31 agosto 2015.

Per le stesse finalità sono altresì da segnalare le modifiche normative ispirate al principio della gratuità, per il Ministero della giustizia, nei casi di locazione o comunque di utilizzo per finalità giudiziarie di immobili di proprietà comunali, nonché del vincolo di destinazione d'uso dei locali demaniali già adibiti ad uffici giudiziari, a far data dal 1° settembre 2015.

Con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni in esame.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Emendamento 38.168 Governo (Articolo 38, comma 14-*bis*)

Copertura del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui

Le norme apportano modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

Le modifiche stabiliscono che con decreto del Ministero dell'economia sia individuata la disciplina definitiva concernente i tempi e le modalità di copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del citato D. Lgs. 118/2011. In particolare, i tempi di copertura sono definiti sulla base della dimensione effettiva del maggiore disavanzo risultante dai rendiconti delle regioni e dai conti consuntivi, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo sono acquisite secondo tempi e modalità definiti con il citato decreto.

Ulteriori modifiche concernono le modalità transitorie di ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. In sostanza, vengono ampliati da 10 a 30 esercizi i tempi per la copertura di tale disavanzo.

La relazione tecnica afferma che le modifiche non producono effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto alla norma originaria che fissava in 10 anni i tempi di copertura del disavanzo non erano associati effetti positivi.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Emendamento 38.169 Governo (Articolo 38, comma 14-bis) Rinegoziazione di mutui già rinegoziati degli enti locali

Normativa vigente: l'art. 62, comma 2, del DL 112/2008, fa divieto alle regioni, alle province autonome e agli enti locali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 267/2000, di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a 30 né inferiore a 5 anni.

La norma consente, limitatamente agli enti locali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 267/2000 (comuni, province, città metropolitane, comunità montane ed isolate ed unioni di comuni), la possibilità di rinegoziare mutui già rinegoziati² per una durata massima di 30 anni dalla data di perfezionamento della nuova rinegoziazione.

A copertura dell'onere recato dalla disposizione si provvede con una riduzione di 4 milioni di euro per il 2015 e di 4,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente (Tab. A) - accantonamento Ministero dell'Economia e delle finanze.

La relazione tecnica afferma che la quantificazione dell'onere è effettuata nel presupposto di un'adesione degli enti locali pari al 40 per cento dell'importo dei mutui in essere che ammontano a oltre 700 milioni di euro.

Non si registrano effetti su fabbisogno e indebitamento netto in conseguenza dell'assoggettamento degli stessi enti al patto di stabilità interno.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

² Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 62, del DL n. 112/2008.

Emendamento 38.170 Governo (Articolo 38, comma 14-*bis*)

Aumento limite all'indebitamento degli enti locali

Le norme modificano l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, nella attuale formulazione, prevede che l'ente locale possa assumere nuovi mutui o finanziamenti solo se l'importo annuale degli interessi passivi che paga annualmente, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Le modifiche prevedono che tale percentuale sia elevata al 10 per cento a decorrere dal 2015.

La relazione tecnica evidenzia che disposizione non determina effetti finanziari, in quanto l'eventuale incremento degli investimenti degli enti interessati è comunque soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Emendamento 38.171 Governo (Articolo 38, comma 14-*bis*)

Operazioni di indebitamento con oneri per interessi a carico dello Stato

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2017 al 2020. Il Fondo è finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorrerà dal 1° gennaio 2016.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia, sentita la conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi previsto dalle norme sopra descritte.

La copertura è a valere sull'incremento della dotazione del fondo ISPE, disposta dall'articolo 17, comma 21.

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni prevedono un contributo in conto interessi di 125 milioni per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2017 al 2020, il quale determina effetti finanziari negativi di pari importo nei medesimi anni ai fini dei tre saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa allegata alla proposta afferma che le disposizioni intendono incentivare la spesa per investimenti degli enti locali consentendo di attivare operazioni di indebitamento per circa 3 miliardi assumendo che il tasso applicato ai mutui attivati sia del 3,45 per cento.

La copertura degli oneri è disposta mediante una corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.